



Comunità Montana di Valle Camonica

Deliberazione della Giunta Esecutiva N° 14 del 29/01/2024

APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 56 D.LGS. 117/2017 CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "SERVIZIO GLACIOLOGICO LOMBARDO" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO E DIVULGAZIONE AMBIENTALE SUL GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO NEL BIENNIO 2024-2025.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventinove** del mese di **Gennaio** alle ore **17:30**, in Breno (BS), previa notifica degli inviti personali e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica:

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Funzione | P | A |
|-----------------------|-----------------|---|---|
| BONOMELLI ALESSANDRO | Presidente | X | |
| DELLANOCE ENRICO | Vice Presidente | X | |
| FARISÈ CRISTIAN | Assessore | X | |
| MAUGERI MASSIMO | Assessore | X | |
| PANTEGHINI ALESSANDRO | Assessore | X | |
| PENDOLI MIRCO | Assessore | X | |
| SABBADINI ILARIO | Assessore | X | |

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0

Partecipa all'adunanza **il Segretario Dott. Bernardi Marino**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti **Il Presidente Alessandro Bonomelli** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 56 D.LGS. 117/2017 CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "SERVIZIO GLACIOLOGICO LOMBARDO" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SCIENTIFICO E DIVULGAZIONE AMBIENTALE SUL GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO NEL BIENNIO 2024-2025.

Su proposta dell'Assessore Mirco Pendoli

LA GIUNTA ESECUTIVA

RICORDATO che la Comunità Montana, nelle proprie funzioni di ente gestore della Riserva della Biosfera "Valle Camonica - Alto Sebino" e del Parco dell'Adamello:

- ha preso parte al progetto di ricerca, oggi concluso, denominato "ADA270" - in base ad un accordo di collaborazione approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 198 in data 24.11.2020 - progetto che ha comportato una perforazione in profondità nel ghiacciaio dell'Adamello finalizzata all'estrazione di una carota di ghiaccio necessaria per procedere allo studio dei cambiamenti climatici in atto;
- con Deliberazione di Giunta Esecutiva n° 268 in data 06.12.2021 ha approvato il progetto, oggi in via di ultimazione, denominato "ClimADA - Ricostruzione Climatica e Ambientale dell'area dell'Adamello e delle Alpi Centrali" con adesione a relativo partenariato attuativo e con presentazione di domanda di contributo a valere sul bando ""Contributi Extra-Bando di Fondazione Cariplo per l'anno 2021 nell'ambito delle "Azioni coerenti con il Piano d'Azione Ambiente"";
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 147 in data 17/07/2023 ha approvato un accordo di collaborazione scientifica tra Comunità Montana di Valle Camonica, Università degli studi di Milano-dipartimento di scienze e politiche ambientali, Università degli studi di Milano Bicocca-dipartimento di scienze della terra e dell'ambiente, Università degli studi di Siena-dipartimento di scienze della vita, Università Adam Mickiewicz di Poznan-dipartimento di tassonomia e ecologia degli animali per l'implementazione congiunta del progetto di ricerca intitolato "Una prima valutazione della biodiversità del Ghiacciaio dell'Adamello" il cui termine è previsto in data 31/12/2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente n° 92 in data 02.05.2022, immediatamente eseguibile, recante "Progetto "Climada - Ricostruzione climatica e ambientale dell'area dell'Adamello e delle alpi centrali. Atto di indirizzo per la gestione in convenzione con soggetto del terzo settore per lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito di progetto" con la quale, per le ragioni e con le modalità indicate nell'atto stesso, veniva approvato l'espletamento di attività in capo all'Ente nell'ambito del progetto in collaborazione (convenzione art. 56 D. Lgs. 117/2017 c.d. "Codice del Terzo settore") con l'Organizzazione di Volontariato Servizio Glaciologico Lombardo con sede in La Valletta Brianza (LC) affidando ai competenti Servizi dell'Ente la predisposizione e stipula di apposita Convenzione ai sensi della richiamata normativa;

RICORDATO che, con Determinazione n. 206 in data 27/05/2022, si è provveduto all'approvazione di una convenzione, ex art. 56 d.lgs. 117/2017, con l'organizzazione di volontariato "Servizio Glaciologico Lombardo" per lo svolgimento di attività di interesse generale nell'ambito del progetto ClimADA, convenzione scaduta in data 31/12/2023;

CONSIDERATO che la Comunità Montana intende procedere, anche per il biennio 2024-2025, allo svolgimento di attività di monitoraggio scientifico e di divulgazione ambientale sul Ghiacciaio dell'Adamello mediante il coinvolgimento del Servizio Glaciologico Lombardo (SGL), Organizzazione di Volontariato-ODV scientifica no-profit riconosciuta dal CAI e membro del Comitato Glaciologico Italiano e della CIPRA Italia, in base agli ottimi risultati conseguiti nell'ambito della sopra citata collaborazione conclusasi in data 31/12/2023;

RICHIAMATO il principio di sussidiarietà orizzontale evocato all'art. 118 della Costituzione secondo cui Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

PRESO ATTO

- che, in esecuzione dell'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 c.d. "Codice del Terzo settore", le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- che tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- che i soggetti con cui stipulare le relative convenzioni devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;

PRESO ATTO ALTRESÌ che le convenzioni devono contenere:

- disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione
- il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti
- la durata del rapporto convenzionale
- il contenuto e le modalità dell'intervento volontario
- il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate
- le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici
- le coperture assicurative
- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso
- le modalità di risoluzione del rapporto
- forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità
- la verifica dei reciproci adempimenti
- le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;

ATTESO che l'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 include tra le attività di interesse generale anche (lett. e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle

risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi" nonché (lett. f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" nonché (lett. i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato...";

CONSIDERATO che le attività di monitoraggio scientifico e di divulgazione ambientale sul Ghiacciaio dell'Adamello che l'Ente intende svolgere nel 2024 e 2025 rientrano tra le suddette attività di interesse generale;

ATTESO altresì che l'art. 56 del Codice del Terzo Settore pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di verificare che il ricorso alle convenzioni risulti «più favorevole rispetto al ricorso al mercato» nei termini oggetto di approfondimento al paragrafo 4 del Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31.03.2021 n. 72;

CONSIDERATO che la realizzazione delle attività di monitoraggio scientifico e divulgazione ambientale sul Ghiacciaio dell'Adamello previste dall'Ente nel biennio 2024-2025 mediante convenzione con l'Organizzazione di Volontariato Servizio Glaciologico Lombardo (SGL) realizza senza alcun dubbio la sopracitata condizione per almeno i seguenti motivi:

- SGL è una Organizzazione di Volontariato-ODV scientifica no-profit riconosciuta dal CAI e membro del Comitato Glaciologico Italiano e della CIPRA Italia. Scopi principali dell'ODV sono la ricerca e il monitoraggio in ambito glaciale alpino, la divulgazione al pubblico dei risultati scientifici raccolti, l'aggiornamento e la formazione degli operatori. SGL si pone come soggetto altamente qualificato, ben radicato sul territorio e provvisto di un'elevata capacità di coinvolgimento e motivazione anche presso le giovani generazioni;
- il rimborso delle spese vive sostenute costituisce indubbia minore spesa rispetto all'acquisizione di assimilabili servizi sul mercato;
- la partecipazione del volontariato nella realizzazione del progetto e delle attività ivi assegnate all'ente, garantisce un migliore e maggiore coinvolgimento sociale nell'ambito della conoscenza delle problematiche afferenti ai cambiamenti climatici in atto, anche in modo di giungere ad una maggiore attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza;

PRESO ATTO altresì che l'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione deve transitare nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate ai medesimi soggetti;

CONSIDERATO peraltro che, nel caso del progetto in oggetto e dell'attività da svolgersi, l'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo presenta specifica, riconosciuta, consolidata e indiscussa specializzazione nel settore dello studio e della ricerca sui ghiacciai, in assenza di altri enti del terzo settore operanti in tale ambito e che pertanto risulterebbe un inutile appesantimento dell'azione amministrativa in termini di economicità, di efficienza e di efficacia, l'avvio di un procedimento pubblico competitivo e comparativo;

TENUTO CONTO che l'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo, a seguito delle verifiche eseguite, presenta quindi tutti i requisiti sovraesposti;

RITENUTO pertanto di espletare alcune attività di monitoraggio scientifico e divulgazione ambientale sul Ghiacciaio dell'Adamello previste dall'Ente nel biennio 2024-2025 mediante attivazione di convenzione ex art. 56 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 c.d. "Codice del Terzo settore" con Associazione del Terzo Settore Servizio Glaciologico Lombardo (SGL) con sede in La Valletta Brianza (LC);

VISTA la Convenzione predisposta dal Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente, unita in schema al presente atto;

EVIDENZIATO che la convenzione prevede:

- a) che all'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo ODV con sede in La Valletta Brianza (LC) sia riconosciuto un rimborso spese nella misura massima di € 9.600,00 (€ 4.800,00 nel 2024 ed € 4.800,00 nel 2025) per spese effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, tra cui gli oneri assicurativi di cui all'articolo 18 del d. lgs. n. 117/2017;
- b) disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nel pieno rispetto dei diritti e della dignità dei cittadini che potrebbero di volta in volta essere coinvolti nello svolgimento delle attività poste in convenzione;
- c) che la durata del rapporto convenzionale abbia decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e termine il 31/12/2025;
- d) in dettaglio, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario e il numero dei volontari impegnati;
- e) le modalità di coordinamento dei volontari con il Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
- f) le modalità di risoluzione del rapporto e le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché la verifica dei reciproci adempimenti;

APPURATO che la spesa massima di € 9.600,00 di cui sopra trova il suo finanziamento nel capitolo di PEG n. 1787/3 "Programma di attività ambiente ed ecologia - trasferimenti a associazioni" che presenta la sufficiente disponibilità;

SPECIFICATO che le somme che l'ente erogherà si configurano quale mero rimborso delle spese sostenute dall'organismo nel contesto di un rapporto con l'associazione di volontariato fondato sul c.d. principio di sussidiarietà orizzontale e non in base ad un rapporto negoziale riconducibile alla nozione di appalto di cui all'art. 1655 del Codice Civile e che, perciò, non sussiste il presupposto per l'applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO che saranno assolti gli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" artt. 23 e 26;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dagli aventi titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di approvare l'espletamento delle attività di monitoraggio scientifico e di divulgazione ambientale sul Ghiacciaio dell'Adamello che l'Ente intende svolgere nel 2024 e 2025 in collaborazione (convenzione art. 56 D. Lgs. 117/2017 c.d. "Codice del Terzo settore") con l'Organizzazione di Volontariato Servizio Glaciologico Lombardo con sede in La Valletta Brianza (LC), alle condizioni tutte citate in preambolo;
3. di approvare la convenzione, unita in schema al presente atto quale parte integrante e sostanziale, regolamentante i rapporti intercorrenti tra l'Ente e l'Associazione di che trattasi;
4. di dare atto che la spesa trova copertura come segue nel bilancio dell'Ente come da impegno di spesa assunto dal competente Responsabile di Servizio che viene allegato al presente provvedimento:

| Missione | 09 | Programma | 05 | Titolo | 1 | Macroaggregato | 04 | UEB | 0905104 |
|-----------------|----|-----------|----|---|---|----------------|----|-----|---------|
| Creditore | | | | Associazione Servizio Glaciologico Lombardo ODV La Valletta Brianza (LC) | | | | | |
| Codice fiscale | | | | 02224290961 | | | | | |
| Oggetto/Causale | | | | Attuazione in convenzione di attività in ambito glaciologico per il biennio 2024-2025 | | | | | |
| Importo | | | | € 9.600,00 | | | | | |

5. di dare atto che la spesa massima di € 9.600,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), troverà imputazione come segue:

| Esercizio | Piano dei conti finanziario | Capitolo/articolo | Importo |
|-----------|-----------------------------|---|------------|
| 2024 | 1.04.04.01.001 | 1787/3 "Programma di attività ambiente ed ecologia - trasferimenti a associazioni" | € 4.800,00 |
| 2025 | 1.04.04.01.001 | 1787/3 "Programma di attività ambiente ed ecologia - trasferimenti a associazioni" | € 4.800,00 |

6. di demandare al Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente la stipula e il perfezionamento della convenzione e l'attuazione delle attività conseguenti alla presente Deliberazione;
7. di comunicare all'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo ODV con sede in La Valletta Brianza (LC), l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. di incaricare il Servizio Segreteria alla mera registrazione della convenzione nella raccolta delle scritture private dell'Ente, una volta sottoscritta dalle parti;

- 9.** di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" artt. 23 e 26;
- 10.** di dare atto che le somme che l'ente erogherà si configurano quale mero rimborso delle spese sostenute dall'organismo nel contesto di un rapporto con l'associazione di volontariato fondato sul c.d. principio di sussidiarietà orizzontale e non in base ad un rapporto negoziale riconducibile alla nozione di appalto di cui all'art. 1655 del Codice Civile e che, perciò, non sussiste il presupposto per l'applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 tracciabilità dei flussi finanziari;
- 11.** di dare atto che la convenzione che si andrà a sottoscrivere scadrà in data 31.12.2025;
- 12.** di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle forme contrattuali prescritte dalla normativa in materia;
- 13.** di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.;
- 14.** di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE
Alessandro Bonomelli

IL SEGRETARIO
Dott. Bernardi Marino